

COMUNICATO UFFICIALE N. 161 – Anno Sportivo 2015/2016 – Roma, 12 aprile 2016

Prot. n. 1790

Il giorno 11 aprile 2016, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 15:00, presso gli uffici della FIH, la Corte Federale di Appello così composta:

Presidente:

Avvocato V. Vitale

Componenti:

Avvocato M. G. Martinelli, Avvocato E. Sibilio, Avvocato A. D'Achille, Avvocato J.J. Di Nicco

per decidere sul reclamo avanzato dal Procuratore Federale avverso la decisione n. 10/2016 del 28/01/2016, pubblicata il 29/01/2016, emessa dal Tribunale Federale FIH, nel procedimento n.17/FIH/2014, con la quale la Sig.ra Eleonora Manelli veniva assolta dagli addebiti contestati.

Alla data odierna partecipano all'udienza in quanto parti interessate il Procuratore Nazionale dello Sport Applicato Prof. Avv. Elena Maria Castaldo, nonché l'incolpata Signora Eleonora Manelli e l'avvocato Luigi Bruno in sostituzione dell'Avvocato Massimiliano Marsili difensore dell'atleta Manelli.

Viene sentito via skype anche il sig. Ruggero Baffari Allenatore e Dirigente della Hockey femminile Roma A.S.D., quale testimone informato sui fatti di causa.

Il Procuratore Nazionale dello Sport Applicato Prof. Avv. Elena Maria Castaldo chiede di riformare la sentenza impugnata e chiede di condannare la Sig.ra Eleonora Manelli alla sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione da ogni attività.

L'Avvocato Bruno difensore si oppone a quanto richiesto dal Procuratore Nazionale dello Sport Applicato e chiede che venga confermata la sentenza del Tribunale Federale che dichiarava l'infondatezza dell'incolpazione nei confronti della Sig.ra Manelli e la assolveva dagli addebiti contestati.

A parere di questa Corte il reclamo è infondato. Infatti, la contestazione mossa alla Sig.ra Eleonora Manelli in forza della quale la Procura Federale ha presentato appello avverso la decisione di primo grado, non coglie nel segno in quanto si limita a censurare la condotta della prevenuta "per aver contribuito alla formazione di un atto invalido perché recante la firma apocrifia dell'atleta Eleonora Manelli sul modello "TRA"(...) "*In particolare per aver in tal modo consentito all'illegittimo trasferimento e conseguente tesseramento presso il Sodalizio ASD Roma capitale Hockey Femminile (già Hockey femminile Roma ASD) dell'atleta, Manelli, illegittimità scaturita dall'inosservanza delle formalità all'uopo richieste dalla normativa regolamentare statutaria.*"

Questa Corte non ritiene necessario soffermarsi sulla questione posta dal Tribunale di primo grado relativa agli effetti scaturenti da un eventuale disconoscimento della sottoscrizione della mail spedita il 26 ottobre 2013 e della sua autenticità da parte della Manelli.

E ciò perché ogni considerazione di questo tipo è destinata a rimanere completamente assorbita dai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di falso in scrittura privata, secondo i quali "*ai fini della sussistenza del delitto di falso in scrittura privata, il consenso o l'acquiescenza della persona di cui sia stata falsificata la firma non ha alcun rilievo, atteso che la tutela penale ha per oggetto non solo l'interesse della persona, apparente firmataria del documento, ma anche la fede pubblica, che viene compromessa nel momento in cui l'agente faccia uso della scrittura per procurare a sé un vantaggio o per arrecare ad altri un danno*" (Cass., Sez. Terza, 14 novembre 2011 n°41417).

Quanto sopra affermato dalla Cassazione significa che:

1. Per la punibilità del falso in scrittura privata non basta la redazione del documento ma è necessario che se ne faccia uso, come espressamente prevede l'art. 485 c.p.

2. In ogni caso il consenso della persona apparentemente firmataria non ha alcun rilievo.
Ne viene dunque che, essendo condotta punibile soltanto l'uso che del modello "TRA" sia stato fatto, essendo stato tale uso sicuramente effettuato dal Sig. Ruggero Baffari e non essendo stato invece contestato nessun tipo di concorso in tale uso all'odierna prevenuta da parte della Procura, nessun rimprovero può alla stessa essere formalmente mosso.

In altri termini, se il capo di imputazione fosse stato congegnato in modo da ipotizzare un concorso dimostrabile messo in opera dalla Manelli nell'uso concreto che del documento falsificato era stato posto in essere, soltanto in quel caso si sarebbe potuto giungere a una dichiarazione di responsabilità.
La conclusione necessitata non può essere dunque che il rigetto dell'appello della Procura con contestuale conferma del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo avverso la decisione del n. 10/2016 del 28/01/2016, pubblicata il 29/01/2016, emessa dal Tribunale Federale FIH, nel procedimento n.17/FIH/2014.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Il Presidente

F.to Avv. Vincenzo Vitale

Componenti effettivi

F.to Avv. Maria Grazia Martinelli

F.to Ersilia Sibilio

F.to Alessandro D'Achille

F.to Juan José Di Nicco

Per la pubblicazione

Roma, 12 aprile 2016



Il Segretario Generale
Francesca Vici